



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-29

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Maggio il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali N. 2016-176.0.0.-34 e n. 2016-176.0.0.-63 relative all'approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 1°, con conseguente caducazione di tutti gli atti conseguenti e della relativa procedura di gara, nonché della determinazione dirigenziale n. 2016-176.0.0.-86 relativa all'approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 2°.

Adottata il 23/05/2017
Esecutiva dal 23/05/2017

23/05/2017	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-29

Annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali N. 2016-176.0.0.-34 e n. 2016-176.0.0.-63 relative all'approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 1°, con conseguente caducazione di tutti gli atti conseguenti e della relativa procedura di gara, nonché della determinazione dirigenziale n. 2016-176.0.0.-86 relativa all'approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 2°.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- In esecuzione della determinazione dirigenziale del 8.09.2016 N.176.0.0.-34, esecutiva ai sensi di legge, integrata dalla determinazione dirigenziale del 27 ottobre 2016 N.176.0.0.-63 entrambe della Direzione Lavori Pubblici, la Stazione Unica Appaltante ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova Pontedecimo – 1° lotto per un importo stimato a base di gara di euro 747.922,27 da aggiudicarsi ai sensi del combinato disposto dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) e del comma 8 del predetto art. 95, a favore del concorrente che avesse offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;
- negli atti di gara era richiesto ai fini della qualificazione, per l'ammissione alla suddetta procedura di gara e l'esecuzione dei lavori, il possesso della sola categoria OG6 CLASSE III al 100%;
- come risulta dai verbali di gara in data 22 dicembre 2016, 16 e 17 gennaio 2017, 13 febbraio 2017, rispettivamente cronologici nn. 225/2016, 7/2017, 8/2017, 29/2017, l'offerta risultata prima in graduatoria e non presuntivamente anomala è stata quella dell'impresa C.G.S. COSTRUZIONI GENERALE SUD SRL, con sede in Napoli - Codice fiscale n. 06555141214, che ha offerto un ribasso del 26,669%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con nota del 10 febbraio 2017 prot. n. 0022339 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato al Comune di Genova, quale stazione appaltante, che in relazione alla procedura in oggetto, in data 14 dicembre 2016 era pervenuta istanza da parte dell'impresa CO.GEN.AP. s.r.l., di parere ai sensi dell'art. 211 comma 1 del codice, in merito alla qualificazione richiesta nell'ambito della procedura, ritenuta dall'operatore economico, che non aveva potuto partecipare alla gara, non conforme alla tipologia di opere da eseguire in quanto carente della categoria OS21, invitando nel contempo la Stazione Appaltante a voler trasmettere alla stessa eventuali memorie e/o documenti, nonché a evitare di porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione sino al rilascio del parere;

- che conseguentemente i controlli sul predetto concorrente, primo in graduatoria, consistenti nella verifica del permanere dei requisiti speciali e della sussistenza dei requisiti generali sono stati avviati ma, per quanto sopra esposto, sospesi, e che pertanto la stazione appaltante direzione LAVORI PUBBLICI non ha a tutt'oggi adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- con nota del 13 aprile 2017 prot. n. 0054369 è stato notificato al Comune di Genova da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il parere di pre-contenzioso di cui alla deliberazione A.N.A.C. n.351 del 29 marzo 2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- in tale deliberazione vengono accolte le doglianze dell'impresa istante, in particolare l'A-NAC ha ritenuto illegittima *“ la richiesta del possesso della sola categoria OG6-classe III stante la prevista esecuzione, per l'appalto in oggetto, di opere di importo prevalente ricadenti nella categoria OS21 ”*, concludendo che la Stazione Appaltante debba *“procedere a modificare la lex specialis nella parte in cui viene individuata la categoria OG6 classe III come categoria prevalente al 100%”* e stabilendo che *“debba essere individuata la classifica richiesta per la categoria OS21 e che l'obbligo di attestazione SOA per la categoria OG6 possa essere previsto solo ove le lavorazioni afferenti tale categoria risultino complessivamente di importo superiore a euro 150.000,00”*;

- con nota del 9 maggio 2017 è stato comunicato alla contro-interessata impresa C.G.S. COSTRUZIONI GENERALE SUD SRL avvio del procedimento di annullamento in autotutela, di cui al presente provvedimento;

- in data 15 maggio 2017 sono state ricevute le osservazioni in merito da parte dell'impresa contro-interessata, che sostanzialmente insiste sul fatto che il parere emesso da A.N.A.C. non sia vincolante e che quindi la stazione appaltante non debba conformarvisi;

Considerato che:

- la giurisprudenza citata è riferita a fattispecie non assimilabile a quella in esame e, in disparte ogni considerazione sul fatto che il predetto parere non sia vincolante, si è constatato come nei documenti progettuali, ed in particolare da un'approfondita analisi delle singole voci del computo metrico estimativo, sono risultate presenti lavorazioni riconducibili sia alla categoria OG6 per un importo pari a Euro 97.747,94 che alla categoria OS21 per un importo pari a 430.534,17;
- a seguito della suddetta verifica la categoria OS21 è risultata quella prevalente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- negli atti di gara deve essere indicata la categoria prevalente e quindi di importo più elevato, e, altresì, tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera, con i relativi importi e categorie, nel caso in cui dette parti siano di importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'appalto o di importo superiore a 150.000 euro;
- conseguentemente, le considerazioni contenute nel parere A.N.A.C. di cui alla deliberazione n. 351 suddetta, richiamano correttamente la vigente disciplina normativa, alla quale occorre conformarsi;

Ritenuto dunque che:

- nel caso specifico sussista un concreto e prevalente interesse dell'amministrazione a rinnovare gli atti della procedura, tenuto anche conto del fatto che non si è addivenuti ancora all'aggiudicazione definitiva, allo scopo di consentire la massima partecipazione, ed affidare l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle previsioni di legge;

Premesso inoltre che:

- con determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2016 n. 2016-176.0.0.-86 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 2°, e che tale progetto, specularmente a quello del 1° lotto, è caratterizzato analogamente dalle stesse criticità evidenziate sul 1° lotto;
- la procedura di gara afferente il predetto 2° lotto non è ancora stata bandita, stante quanto sopra esposto.

Considerato infine che:

- si ritiene quindi opportuno annullare in autotutela gli atti di gara relativi al primo lotto dei lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova Pontedecimo – 1° lotto, caducando conseguentemente la procedura di gara, con tutti gli atti conseguenti, espletata nel frattempo, e per la quale non si è comunque addivenuti all'aggiudicazione definitiva;
- analogamente è opportuno annullare anche gli atti del secondo lotto;
- la procedura di gara per l'affidamento dei lavori con riferimento a entrambi i lotti, verrà avviata previo adeguamento dei documenti progettuali alle raccomandazioni A.N.A.C. e conseguente nuova indizione, sulla base di provvedimento, che verrà all'uopo adottato.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 /2000 (TUEL);

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Comunale né alcun riscontro contabile;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001

DETERMINA

- 1) di annullare, in autotutela, per le motivazioni di cui in parte narrativa, cui integralmente si rinvia, le Determinazioni Dirigenziali n. 2016-176.0.0.34 e n.176.0.0.63 aventi a oggetto l'approvazione del progetto esecutivo e conseguente indizione di procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 1°, con conseguente caducazione della relativa procedura di gara, nel frattempo espletata, e di tutti gli atti a essa connessi, per la quale non si è ancora addivenuti all'aggiudicazione definitiva;
- 2) di annullare, in autotutela, per le motivazioni di cui in parte narrativa, cui integralmente si rinvia, la Determinazione Dirigenziale n. 2016-176.0.0.-86 avente a oggetto l'approvazione del progetto esecutivo e conseguente indizione di procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 2°;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei nuovi documenti progettuali dei Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova Pontedecimo – 1° lotto e 2° lotto, e le determinazioni in ordine alla procedura di gara per entrambi i lotti;
- 4) di provvedere, a cura della Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti, alla notifica del presente provvedimento alle imprese partecipanti alla gara relative al primo lotto e all'A.N.A.C.;
- 5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Mirco Grassi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile